

Codice A1814B

D.D. 8 settembre 2025, n. 1736

R.D. 523/1904 - P.I. 1661 - Torrente Agnellasca e Rio dei Campassi - Richiesta autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idrogeologica e sentieristica nell'area del parco naturale dell'alta Val Borbera in Comune di Carrega Ligure (AL). Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese.



ATTO DD 1736/A1814B/2025

DEL 08/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1661 – Torrente Agnellasca e Rio dei Campassi - Richiesta autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idrogeologica e sentieristica nell'area del parco naturale dell'alta Val Borbera in Comune di Carrega Ligure (AL). Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese.

L'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese con sede in Via Umberto I, n. 51 - Salita Po, 15060 - Bosio (AL) – C.F. /P.IVA 01550320061 con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 29.08.2025 al prot. n. 38657 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idrogeologica e sentieristica nell'area del parco naturale dell'alta Val Borbera in Comune di Carrega Ligure (AL).

All'istanza inviata telematicamente sono allegati gli elaborati progettuali redatti e sottoscritti, ciascuno per quanto di competenza, dal R.T.P. composta da: arch. Silvia Bovone (Capogruppo mandatario), iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria al n. 1202, ing. Roberto Gemme (Mandante), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A/1407 e dott. For. Fabrizio Masarin (Mandante) iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Alessandria al n. A/169.

Esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, l'istanza è stata ritenuta procedibile e, con nota prot. n. 38900 del 01.09.2025, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014 e s.m.i.

L'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese ha approvato il progetto dei lavori in oggetto con Decreto del Commissario straordinario n. 50 del 24.06.2025 pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano i corsi d'acqua pubblici denominati

Torrente Agnellasca iscritto al n. 44 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria e Rio dei Campassi iscritto al n. 45 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

Il progetto prevede:

- intervento 1 e intervento 3, da realizzarsi rispettivamente nell'alveo del Torrente Agnellasca ed in quello del Rio dei Campassi, consistenti nella posa di massi di grandi dimensioni ad opus incertum come meglio rappresentato negli elaborati grafici tavv. 43, 44 ed allegato tecnico "Particolare costruttivo" con la finalità di regolamentare la velocità della corrente;
- intervento 2 consistente nella realizzazione, in sinistra idrografica del Rio dei Campassi, di opera di difesa con funzione antiersiva, ovvero scogliera in massi intasati a terra vegetata;
- il taglio manutentivo della vegetazione in corrispondenza delle aree di realizzazione degli interventi sopra detti;

con il dettaglio ubicativo indicato nell'elaborato tav. 51 ed in generale come meglio descritto negli elaborati progettuali allegati all'istanza.

Dato atto che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29.12.1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione nè pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 essi si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell'ufficiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. le opere di difesa spondale dovranno essere perfettamente addossate alle sponde garantendo continuità dimensionale delle sezioni di deflusso di monte;
2. le fondazioni delle opere di difesa dovranno essere impostate secondo le previsioni progettuali e comunque approfondite ad una quota antiscalzamento; l'estradosso della fondazione dovrà essere in ogni punto inferiore alla quota del fondo scorrevole del Rio dei Campassi;
3. le estremità della difesa dovranno essere risvoltate ed idoneamente ammorsate e raccordate alle sponde naturali onde evitarne l'aggiramento e lo scalzamento;
4. i massi utilizzati per la difesa spondale - scogliera nonché quelli per la realizzazione delle opere trasversali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche tecniche e la tipologia dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere ed il corretto inserimento ambientale;
5. le opere dovranno essere rinalzate con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo

- dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
6. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti dei corsi d'acqua;
 7. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre il materiale di demolizione della protezione esistente dovrà essere opportunamente gestito secondo normativa vigente;
 8. è fatto divieto di abbandono all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell'eventuale trinciatura/cippatura;
 9. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal Regolamento di attuazione n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2003, in particolare:
 - a. all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, c. 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - b. nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 c. 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
 10. le operazioni di taglio dovranno essere effettuate nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale (dal 31 marzo al 15 giugno) di cui all'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.;
 11. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
 12. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua anche del materiale cippato/triturato;
 13. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- Regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese con sede in Via Umberto I, n. 51 - Salita Po, 15060 - Bosio (AL) – C.F. /P.IVA 01550320061 alla realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica e sentieristica nell'area del parco naturale dell'alta Val Borbera in Comune di Carrega Ligure (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all'istanza, nel rispetto delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
3. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del torrente Agnellasca e dal rio dei Campassi; il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello costituente rifiuto, previa caratterizzazione, dovrà essere conferito in discarica;
4. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
5. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e golena e dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
6. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. gli interventi manutentivi finalizzati a garantire la piena funzionalità ed efficacia idraulica delle opere trasversali (quale a titolo indicativo ma non esaustivo l'asportazione di materiale arboreo ed arbustivo in deposito) sono a totale carico dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese che dovrà verificare eventuali atti autorizzativi per l'esecuzione degli interventi quali a titolo meramente indicativo, concessione per accesso in alveo, autorizzazione idraulica....;
8. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di

piena;

9. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
10. l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
12. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
13. l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo p.e.c all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria nonché al Comune di Carrega Ligure, la data di inizio e di fine lavori, per consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute, corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori eseguiti.
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
15. l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il mantenimento dell'ufficiosità idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle

piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è autorizzata implicitamente l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Funzionario estensore
Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa